

COMUNE DI PESCIA

PROVINCIA DI PISTOIA



Città di Pescia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE O AD ESSE ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .././....

Indice generale

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Art. 3 – DEFINIZIONI	3
Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
Art. 5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI.....	4
Art. 6 – ACQUE METEORICHE	4
Art. 7 – ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	5
Art. 8 – OBBLIGO DI ALLACCIO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA	5
Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	5
CAPO II – DOCUMENTAZIONE	6
Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	6
CAPO III – PROCEDIMENTO, PRESCRIZIONI E DEROGHE	8
Art. 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO	8
Art. 12 – ISTRUTTORIA.....	9
Art. 13 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA	9
Art. 14 – SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI ESISTENTI	10
Art. 15 – PRESCRIZIONI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	11
CAPO IV – DURATA E MODIFICHE ALL’AUTORIZZAZIONE	12
Art. 16 – CONTENUTO E DURATA DELL’ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	12
Art. 17 – CONTROLLO DEI RINNOVI TACITI	12
Art. 18 – MODIFICHE DELLO SCARICO	12
CAPO V – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE	13
Art. 19 – PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP	13
CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Art. 20 – ONERI ISTRUTTORI.....	13
Art. 21 – MODULISTICA	13
Art. 22 – SANZIONI	13
Art. 23 – PIANI DI SVILUPPO FOGNATURE.....	14
Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE.....	14
Art. 25 – RINVIO DINAMICO	14
ALLEGATO	14
MODULISTICA.....	14

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento Comunale ha per oggetto la disciplina della procedura per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e la presentazione delle domande per la richiesta della stessa.
2. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque.

Art. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento fa riferimento alla seguente normativa:
 - a) Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977: Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;
 - b) Decreto Legislativo (D.Lgs): Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) Legge Regionale (L.R.): Legge Regionale Toscana n. 20 del 31 maggio 2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) Regolamento Regionale: Regolamento Regionale DPGR del 8 settembre 2008 n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") e successive modificazioni e integrazioni;
 - e) Regolamento del Servizio Idrico Integrato dell'Ente gestore Acque SpA approvato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 20 del 29 dicembre 2021 e modificato con Deliberazione del n. 6 del 30 maggio 2022 - in vigore dal 01/07/2022

Art. 3 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente art. 2. Si precisa inoltre che:
 - a) Con il termine scarico in acque superficiali, si intende lo scarico nei corsi d'acqua definiti con propri atti e provvedimenti dalla Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale 1:10.000 con meno di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.
 - b) Con il termine scarico sul suolo, si intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo, drenaggio e campestri o nei corsi d'acqua anche classificati dalla Regione Toscana ma con più di 120 giorni all'anno di portata naturale nulla.

Art. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti tipologie di scarico:
 - a) acque reflue domestiche o ad esse assimilate;
 - b) acque reflue domestiche o ad esse assimilate raccolte in un'unica fognatura privata proveniente da più insediamenti o edifici con carico massimo fino a 2.000 AE;
 - c) acque reflue di piscine escluse quelle di controlavaggio dei filtri.
2. Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli scarichi di acque industriali;
 - b) gli scarichi di acque reflue urbane;
 - c) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento;
 - d) gli scarichi domestici, anche separati, qualora derivino da uno stesso stabilimento o da un gruppo di stabilimenti da cui abbiano origine anche scarichi di acque reflue urbane, industriali e meteoriche di dilavamento;

- e) gli scarichi sottoposti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) disciplinata dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
3. Non necessitano di autorizzazione allo scarico le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici, nonché quelle di raffreddamento per gli impianti di climatizzazione o macchine per la produzione di ghiaccio. Tali acque non possono essere disperse nell'ambiente ma devono essere opportunamente convogliate tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche o finalizzate al riutilizzo (es. acque per lo scarico dei servizi igienici, irrigazione, approvvigionamento, ecc.). È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di proprietà di terzi.
 4. Acque reflue derivanti da cantieri temporanei e mobili: la progettazione di un cantiere deve necessariamente occuparsi anche della gestione degli scarichi e della prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche, in funzione della dimensione e della durata dei lavori. Se i reflui sono stoccati tramite appositi serbatoi (es. wc chimici, ecc), essi sono assoggettati al regime dei rifiuti liquidi e devono essere trattati in ottemperanza a quanto indicato nella Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 5 – CRITERI PER IL CALCOLO DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

1. I sistemi di depurazione delle acque reflue devono essere dimensionati in funzione del numero di abitanti equivalenti (AE) serviti.
2. Ai fini del dimensionamento del sistema di smaltimento, il numero di abitanti equivalenti (AE) per gli scarichi domestici e per le tipologie di scarichi assimilabili, possono essere calcolati secondo uno dei seguenti criteri:
 - a) richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno per abitante;
 - b) richiesta chimica di ossigeno di 130 grammi di ossigeno al giorno (COD) per abitante;
 - c) volume di carico di 200 litri per abitante al giorno e/o eventuale stima di consumi pregressi.
3. In assenza di stime attendibili dei precedenti valori, sono determinati convenzionalmente come di seguito riportato:
 - a) un AE ogni 35 mq di superficie utile lorda, come definita dagli strumenti urbanistici comunali, negli edifici di civile abitazione;
 - b) un AE ogni due posti letto, in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
 - c) un AE ogni cinque posti mensa, in ristoranti e trattorie;
 - d) un AE ogni due posti letto, in attrezzature ospedaliere;
 - e) un AE ogni cinque addetti, in edifici destinati a uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori;
 - f) un AE ogni cinque posti alunno, in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
 - g) quattro AE ogni WC installato, per musei, teatri, impianti sportivi, e in genere per tutti gli edifici adibiti a uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Qualora non sia possibile identificare il carico AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente regolamento e/o dalla legge regionale (quali BOD, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell'insediamento e sul numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell'edilizia residenziale.

Art. 6 – ACQUE METEORICHE

1. Le acque meteoriche di dilavamento non potranno in alcun modo essere convogliate al sistema di depurazione previsto per le acque nere e saponose, distinguendo a tal fine:
 - a) le acque di dilavamento non contaminate (AMDNC) dovranno essere convogliate in un sistema separato di raccolta e smaltimento, che potrà raccordarsi a quello previsto per le acque

nere e saponose dopo il pozzetto d'ispezione posto a valle dell'impianto di depurazione di queste ultime;

- b) le acque di dilavamento contaminate (AMC), come definite dall'art. 39 del DPGR n. 46/R/2008 dovranno essere trattate secondo gli indirizzi indicati all'art. 43 del suddetto regolamento regionale;
2. E' fatto divieto assoluto di immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque pluviali acque reflue di qualsiasi altra natura.
3. Il ricettore finale dello scarico delle acque pluviali e/o meteoriche di dilavamento potrà anche essere diverso da quello previsto per le acque nere e saponose. Si dovrà prediligere, a tale riguardo, il ricorso a sistemi di accumulo e riutilizzo delle acque pluviali, ai fini del risparmio della risorsa idrica.

Art. 7 – ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Ai fini del presente Regolamento sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti di cui al comma 7 dell'art. 101 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché quelle provenienti dagli insediamenti e/o stabilimenti individuati dall'Allegato 2 del Regolamento Regionale DPGR n. 46/R/2008.

Art. 8 – OBBLIGO DI ALLACCIO IN AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 14 della L.R. n. 20/2006 di provvedere ad allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. In tal caso il comune, sentito l'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, può imporre l'allacciamento al servizio pubblico di fognatura dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 20/2006.
2. I nuovi insediamenti e stabilimenti che diano luogo a scarichi di acque reflue che ricadono in aree territoriali servite dalle pubbliche fognature, si allacciano alla pubblica fognatura nel rispetto:
 - a) della capacità ricettiva del sistema di allontanamento e depurazione dei reflui sul quale insistono;
 - b) delle eventuali previsioni di adeguamento della stessa di cui al piano d'ambito;
 - c) delle modalità previste dal regolamento di fognatura e depurazione; in presenza di fognatura separata è obbligatorio l'allaccio delle acque reflue alla condotta nera.
3. Nel caso in cui un utente tenuto ad allacciarsi alla pubblica fognatura non ottemperi, l'ufficio competente sentito il parere dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, imporrà l'allaccio tramite emissione di apposita ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 20/2006.

Art. 9 – AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura (comprese le acque reflue di piscine) devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato ai sensi dell'articolo 124 del Decreto Legislativo n. 152/2006, a seguito di apposita domanda presentata in bollo utilizzando i modelli predisposti, resi disponibili presso l'Ufficio Competente e sul sito internet del Comune.
2. Ai fini della certificazione di agibilità dell'immobile è necessaria l'autorizzazione allo scarico, non vi devono essere difformità tra la documentazione presentata ai fini del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione allo scarico e il procedimento edilizio.
3. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità o complessi immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari; nel caso di complessi immobiliari deve essere garantito, tramite singoli pozzetti di ispezione, il controllo sulla qualità dello scarico di ogni singolo immobile.

4. Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in comune sono responsabili in solido all'uso dello stesso.
5. La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo:
 - a) per imprese, al titolare/legale rappresentante dell'attività da cui origina lo scarico;
 - b) per i privati, al proprietario dell'immobile ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso ovvero all'amministratore di condominio o al legale rappresentante di un eventuale consorzio.
6. Tutti i soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate fuori dalla pubblica fognatura, sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne e rispettarne le prescrizioni.
7. E' fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente la titolarità delle autorizzazioni allo scarico rilasciate. Tale comunicazione deve essere fatta congiuntamente dal vecchio e dal nuovo titolare entro 60 giorni dal subentro. A seguito della comunicazione scritta di cui sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà con proprio atto alla variazione di titolarità dell'autorizzazione.
8. I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a fornirne loro copia.
9. Copia di tutte le autorizzazioni rilasciate vengono trasmesse all'ARPAT.

CAPO II – DOCUMENTAZIONE

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione allo scarico deve essere richiesta contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire, inerente il fabbricato da cui si originerà lo scarico stesso. Nel Permesso di Costruire ci deve essere un esplicito richiamo alla domanda di autorizzazione allo scarico. E' necessario produrre autorizzazione allo scarico prima dell'inizio dei lavori.
2. Nel caso di attività edilizia libera o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, l'autorizzazione allo scarico deve essere ottenuta preventivamente alla presentazione.
3. Nel caso di scarico sul suolo di acque reflue domestiche da impianti con carico minore o uguale a 100 AE, la progettazione dovrà far riferimento a quanto riportato nell'Allegato 2 Capo 2 del regolamento regionale.
4. La domanda di autorizzazione allo scarico, presentata secondo la modulistica predisposta e completa degli allegati, è trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC). I richiedenti devono indicare nella domanda:
 - a) i propri dati anagrafici e di residenza;
 - b) l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico e l'ubicazione del medesimo;
 - c) la quantità stimata di abitanti equivalenti;
 - d) il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato con stima dei consumi idrici;
 - e) il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato comprensivo della scheda tecnica dell'impianto;
 - f) il corpo recettore dello scarico.
5. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa;
 - b) relazione geologica/idrogeologica firmata da un geologo abilitato (qualora lo scarico avvenga sul suolo o in corpi idrici non significativi con portata naturale nulla per almeno 120 giorni annui);
 - c) estratto di mappa e visure catastali aggiornate in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento/stabilimento e la localizzazione dello scarico e la proprietà dell'immobile del terreno.

6. Gli elaborati grafici devono contenere almeno:
 - a) una planimetria della zona in scala non superiore a 1:2.000;
 - b) una planimetria di massima dell'edificio in scala non superiore a 1:200 con schema delle reti di raccolta delle acque nere, bianche, meteoriche con i vari pozzetti di intercettazione, di ispezione, di controllo dell'impianto, di eventuale campionamento;
 - c) gli impianti di trattamento primari e secondari e loro dimensionamento;
 - d) localizzazione del punto di scarico finale ed in caso di acque superficiali, nome del corpo idrico ricevente;
 - e) schema gestione acque meteoriche.
7. Dai suddetti elaborati dovrà risultare l'esatta rappresentazione grafica del sistema di raccolta e trattamento e del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con precisa indicazione punto di scarico ivi compresi i riferimenti catastali e le coordinate Gauss Boaga (epsg 3003) del punto di scarico.
8. La relazione tecnica deve fornire:
 - a) le motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla pubblica fognatura;
 - b) metodologia di calcolo degli abitanti equivalenti ai sensi dell'art. 5;
 - c) una descrizione dell'impianto riportando i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi e le caratteristiche costruttive, separazione acque meteoriche;
 - d) le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto allegando l'eventuale manuale d'uso;
 - e) una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso; l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui;
 - f) nel caso di scarico di acque reflue assimilate, la tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione dello scarico, le materie prime utilizzate e le sostanze che possono contaminare lo scarico nelle lavorazioni, l'origine degli scarichi idrici e la loro composizione qualitativa e la quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti, tutti gli elementi necessari per le varie tipologie di insediamento a dimostrare l'assimilabilità dello scarico ai sensi dell'art. 101 comma 7 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'allegato 2 del regolamento regionale DPGR 46/R/2008.
9. La relazione geologica/idrogeologica dovrà contenere almeno:
 - a) le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, per giustificare il dimensionamento dell'impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato;
 - b) la tipologia del corpo recettore dello scarico, se fosso campestre o corso d'acqua con più o meno di 120 giorni/anno di portata nulla, il reticolo idrografico di appartenenza;
 - c) per lo scarico nel suolo (es sub irrigazione) assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri.
 - d) per lo scarico sul suolo (es. filtro percolatore) assenza di pozzi privati per la captazione delle acque di falda, condotte, serbatoi o altri servizi di acqua potabile in un raggio di almeno 30 metri ovvero uno studio, particolareggiato, stratigrafico e della permeabilità del terreno, che dimostri e asseveri l'impossibilità di contaminazione, da parte dei reflui, delle opere di captazione, in considerazione della profondità dello strato filtrato, e di stoccaggio delle acque.
 - e) mancanza di pozzi per uso potabile pubblico entro un raggio di 200 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo;
 - f) assenza di zone vulnerabili, aree sensibili che compromettano la realizzazione dell'intervento;
 - g) presenza o meno del vincolo idrogeologico;
 - h) profondità della falda dal piano di campagna e assenza di rischi per la stessa, qualora lo scarico si trovasse in una zona con falda a vulnerabilità molto elevata, una valutazione della velocità di filtrazione verticale rispetto alla capacità depurativa del suolo; le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche qualora presenti; specifica valutazione che dimostri che l'impianto non comporti o abbia comportato danni alle caratteristiche pedologiche del luogo né alle acque sotterranee;
10. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- a) Fotocopia del documento d'identità in corso di validità del titolare/i degli scarichi;
 - b) Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria;
 - c) Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo per la richiesta e per il rilascio;
 - d) Se dovuta, copia dell'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico per gli scarichi sul suolo in zona vincolata ai sensi della L.R. n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana);
 - e) Per scarico in corso idrico superficiale interno ricompreso nel reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana, nulla osta allo scarico e/o concessione rilasciati dall'Ente gestore.
 - f) Documentazione fotografica che evidenzia le aree d'installazione degli impianti e il punto di uscita dello scarico;
 - g) Se l'autorizzazione allo scarico viene richiesta per le acque reflue provenienti da piscine deve essere allegata relazione di funzionamento con riferimento al volume della piscina, al sistema utilizzato per abbattimento degli inquinanti presenti nelle acque;
 - h) Nel caso di scarico di acque reflue assimilate, le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 18 del DPGR n. 46/R/2008.
 - i) Parere di fattibilità di allaccio alla pubblica fognatura rilasciato dall'Ente gestore del servizio idrico integrato (Acque SpA) ai sensi dell'art. 42 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato vigente, riportante data non anteriore a 1 anno precedente alla domanda;
 - j) Nel caso di domanda di autorizzazione in deroga:
 - documentazione tecnica attestante le criticità gravanti l'intervento di allaccio del complesso edilizio all'infrastruttura fognaria più prossima indicata da Acque SpA con planimetria catastale con evidenza del percorso delle infrastrutture fognarie fino al collettore più prossimo all'edificio indicato dall'Ente gestore ed eventuali dichiarazioni di impossibilità all'attraversamento delle condutture da parte di altri proprietari interessati;
 - atto unilaterale d'obbligo sottoscritto da tutti i richiedenti.
11. Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, ovvero in tutti i casi ove è necessario acquisire il parere da parte dell'ARPAT, la documentazione dovrà dimostrare anche la garanzia sul rispetto delle disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'Allegato 3 del DPGR n. 46/R/2008.

CAPO III – PROCEDIMENTO, PRESCRIZIONI E DEROGHE

Art. 11 – DURATA DEL PROCEDIMENTO

1. Gli uffici competenti provvedono entro 90 giorni dalla ricezione della domanda al rilascio dell'autorizzazione. Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, il Responsabile del Procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 al richiedente/i e al tecnico incaricato.
2. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario richiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare al richiedente, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, la sospensione del procedimento con la richiesta di documentazione da presentare ad integrazione della domanda. Dal momento della presentazione della documentazione integrativa riparte il procedimento amministrativo.
3. Nel caso in cui tutte le integrazioni richieste non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi prodotti dal richiedente, la pratica sarà archiviata d'Ufficio previo preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
4. Possono essere disposti da parte dell'Ufficio, sopralluoghi per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato. E' redatto per ciascuno sopralluogo un verbale a firma dei tecnici comunali che vi hanno partecipato oltre che dal richiedente e dal tecnico incaricato.
5. Resta salva la facoltà per il responsabile del procedimento di ritenere non necessarie la presentazione di taluni elaborati e/o documenti.

Art. 12 – ISTRUTTORIA

1. Per gli scarichi soggetti ad autorizzazione di competenza comunale la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo o nei corpi idrici di cui all'Allegato 5 Parte Terza del Decreto Legislativo n. 152/2006, è data dal rispetto di tutte le condizioni riportate nell'art. 18 comma 2 del DPGR n. 46/ R/2008.
2. Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento finale di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.
3. Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione può essere rilasciata con le prescrizioni di cui al successivo art. 15, a quanto richiamato dall'art. 12 del DPGR n. 46/R/2008 e/o da ulteriori prescrizioni particolari per quanto attiene la gestione dello scarico. Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.
4. Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) competente per territorio, con oneri a carico del titolare dello scarico.
5. Il DPGR n. 46/R/2008 individua nell'Allegato 2 Capo 2 e nell'Allegato 3 Capo 1, i trattamenti appropriati per le acque reflue domestiche o ad esse assimilate, in sistemi di depurazione caratterizzati da tipologie di semplice ed economica gestione, quali sistemi di tipo naturale (es. fitodepurazione e sub-irrigazione) oppure sistemi tecnologici facilmente adattabili alle piccole utenze (es. sistemi ad ossidazione biologica)
6. Fra i diversi sistemi di depurazione evidenziati dal DPGR n. 46/R/2008, per utenze al di sotto dei 100 AE, è preferibile la sub-irrigazione anche con drenaggio ovvero la fitodepurazione; nell'ipotesi di documentate problematiche realizzative (es. acclività versanti, caratteristiche geolitologiche, instabilità versanti ecc.) potranno essere adottati sistemi ad ossidazione biologica.
7. E' ammessa anche la realizzazione di più trattamenti secondari in serie come pure l'inserimento di un trattamento secondario prima della sub-irrigazione.

Art. 13 – DEROGA ALL'OBBLIGO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA PUBBLICA

1. Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato all'art. 42, consente di derogare all'obbligo di allaccio alla fognatura pubblica, sentiti i pareri non vincolanti dell'Ente gestore ed in accordo con l'Autorità Idrica Toscana, per gli edifici e stabilimenti, situati nelle zone soggette ad obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie, ovvero con particolare difficoltà tecnica.
2. E' possibile accedere alla domanda di autorizzazione allo scarico in deroga per gli edifici e stabilimenti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a) siano ricompresi nelle zone del Piano Operativo vigente di seguito elencate che potranno essere soggette a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio:
 - B1 – Parti del Territorio Urbanizzato a prevalente carattere residenziale di recente formazione soggette a Intervento Diretto;
 - DM1 – Parti del Territorio Urbanizzato a prevalente carattere misto commerciale /produttivo di recente formazione soggette a intervento Diretto;
 - DM3 - Parti del Territorio Urbanizzato a prevalente destinazione Ortoflorovivaistica;
 - F1- Parti del Territorio Urbanizzato destinazione a verde pubblico e/o parchi pubblici;
 - F2 - Parti del Territorio Urbanizzato destinazione a attrezzature collettive a carattere pubblico;
 - F3 - Parti del Territorio Urbanizzato destinazione a verde privato;
 - F4 - Parti del Territorio Urbanizzato destinazione ad attrezzature collettive a carattere privato;
 - F5 - Parti del Territorio Urbanizzato destinazione a verde e di tutela degli insediamenti;

- F6 - Parti del Territorio Urbanizzato destinazione a verde di corredo alla viabilità esistente e/o di progetto;
 - E1 – Parti del territorio Rurale corrispondenti al Sistema della Montagna;
 - E1B - Parti del territorio Rurale corrispondenti al Sistema della Montagna caratterizzati dalle prevalenze del bosco;
 - E2 - Parti del territorio Rurale corrispondenti al Sistema della Collina;
 - E2V - Parti del territorio Rurale corrispondente al Sistema della Collina a vocazione vivaistica;
 - E3 - Parti del territorio Rurale corrispondenti al Sistema della Pianura;
 - E3V - Parti del territorio Rurale corrispondenti al Sistema della Pianura a vocazione vivaistica;
- b) La realizzazione degli scarichi, a servizio dell'immobile, necessita di una o più opere straordinarie di seguito elencate a titolo esemplificativo:
- attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali;
 - attraversamento di ferrovie, strade statali o provinciali;
 - attraversamento di strade comunali per cui è negata l'autorizzazione allo scavo;
 - realizzazione di infrastrutture fognarie con particolare difficoltà tecnica;
 - realizzazione di una infrastruttura fognaria con costi eccessivi, sproporzionati e non giustificabili in relazione alla tipologia dell'immobile/compendio immobiliare che deve servire;
 - attraversamento in terreni di proprietà privata in cui è dimostrata l'indisponibilità alla costituzione di un diritto di servitù;
 - attraversamento in terreni di proprietà pubblica in cui è negata la concessione del diritto di servitù.
3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in deroga da parte del Comune può essere revocato e prevede che titolari degli scarichi si obblighino a semplice richiesta del Comune e/o dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, ad allacciarsi alla pubblica fognatura nell'ipotesi in cui il comparto urbano di riferimento, o la zona limitrofa, venga interessato dalla realizzazione da terzi o da ente pubblico di un'infrastruttura fognaria per cui l'allaccio non sarà più gravato dalle opere straordinarie di cui alla precedente punto.

Art. 14 – SCARICHI DOMESTICI ED ASSIMILATI ESISTENTI

1. Si configurano gli scarichi esistenti di acque domestiche non recapitati in pubblica fognatura come segue:
 - a) scarichi in atto con autorizzazione rilasciata prima dell'entrata in vigore (29 aprile 2006) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, non rinnovata;
 - b) scarichi esistenti con autorizzazione rilasciata o rinnovata successivamente all'entrata in vigore (29 aprile 2006) del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006:
 - I. CONFORME AL PRESENTE REGOLAMENTO;
 - II. NON CONFORME AL PRESENTE REGOLAMENTO;
 - c) scarichi esistenti senza nessuna autorizzazione;
 - d) scarichi esistenti di acque reflue assimilate alle domestiche, connesse all'insediamento e all'esercizio di attività produttive o di servizio soggetti ad A.U.A., autorizzate dal Comune.
2. Nel caso del comma 1 lettera a) entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, il titolare dello scarico deve procedere alla richiesta di nuova autorizzazione in conformità al presente regolamento.
3. Nel caso del comma 1 lettera b) numero I (impianto conforme al presente regolamento), ai sensi dell'articolo 124 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14 del DPGR 46/R/2008, l'autorizzazione si intende rinnovata automaticamente alla scadenza, purché non ci siano state modifiche qualitative e/o quantitative e/o del sistema adottato e/o un qualunque intervento di natura igienico-sanitario sull'immobile e/o intervento edilizio di ampliamento. Tutti gli scarichi verranno considerati accettabili salvo, caso per caso, emergano problematiche di carattere

igienico-sanitario e ambientale. In tal caso verranno richiesti opportuni adeguamenti da apportare secondo le disposizioni del presente regolamento.

4. Nel caso del comma 1 lettera b) numero II (impianto non conforme al presente regolamento), il titolare dello scarico deve procedere alla richiesta di nuova autorizzazione, in conformità al presente regolamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
5. Nel caso del comma 1 lettera c), il titolare dello scarico deve procedere alla richiesta di autorizzazione in conformità al presente regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento
6. Nel caso del comma 1 lettera d), il titolare dell'autorizzazione allo scarico, entro la scadenza o modifica sostanziale, deve presentare domanda di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.) allo sportello delle attività produttive (SUAP) per la trasmissione all'autorità competente ed ai soggetti istituzionali che intervengono nei procedimenti sostituiti della stessa.
7. I titolari di scarichi di cui ai commi 2, 4 e 5 del presente articolo, fermo restando gli adempimenti e le procedure di carattere edilizio, dovranno richiedere autorizzazione, entro 12 mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento, senza incorrere in sanzioni amministrative a seguito di adeguamento dell'impianto, così da conformarsi alla normativa vigente e alle disposizioni del presente regolamento

Art. 15 – PRESCRIZIONI PER I SISTEMI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto legislativo, nella legge regionale e nel regolamento regionale.
2. I titolari degli scarichi sono obbligati a comunicare al Comune eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.
3. In linea di principio i trattamenti ritenuti appropriati per la tipologia di scarichi trattati dal presente Regolamento devono essere finalizzati a minimizzare i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile.
4. I titolari dell'autorizzazione allo scarico sono tenuti altresì al rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto:
 - a) ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
 - b) i pozzetti di ispezione idonei per il campionamento devono essere chiaramente identificabili e correttamente mantenuti;
 - c) su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
 - d) nelle fosse settiche, fosse imhoff, pozzetti degrassatori i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno se opportunamente dimensionati in base al Regolamento Edilizio vigente, negli altri casi ci si attiene a quanto predisposto nell'Allegato 2 capo 2 del regolamento regionale;
 - e) *sub-irrigazione nel suolo*. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificassero tali eventualità dovrà essere ristrutturata la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
 - f) *fitodepurazione*. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto;
 - g) *filtro percolatore biologico*. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere periodicamente al controllo della flora batterica, della capacità filtrante e della quantità di fanghi presente, eliminando quelli in esubero, nonché ad ogni altra operazione che si renda necessaria;

- h) *piscine*. Nel caso di scarico dovuto allo svuotamento totale o comunque ingente della vasca, dovranno essere adottati particolari accorgimenti:
- lo scarico sia effettuato almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione clorazione, in modo da permetterne la preventiva dechlorazione;
 - lo scarico sia effettuato a valle del sistema di trattamento delle acque reflue. Infatti diversamente si provocherebbe il dilavamento dei fanghi biologici presenti nell'impianto o comunque si potrebbe comprometterne il funzionamento.
 - Le acque provenienti dai controlavaggi dei filtri non sono assimilate a domestiche, l'operazione potrà essere eseguita senza chiedere autorizzazione facendo passare 15 giorni dalla clorazione o raccogliendo l'acqua di lavaggio in apposite cisterne che poi potrà essere riversata nella piscina stessa o in apposita discarica.
- i) Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria tecnica in virtù di quanto riportato nella legge regionale e nel regolamento regionale.

CAPO IV – DURATA E MODIFICHE ALL'AUTORIZZAZIONE

Art. 16 – CONTENUTO E DURATA DELL'ATTO DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

1. L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni del titolare, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello stesso, espressa in abitanti equivalenti. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 124, comma 8 del Decreto Legislativo n. 152/2006.
2. Ai sensi dell'art. 14 comma 1 del "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20", approvato con Decreto del Presidente della Regione Toscana del 08/09/2008, n. 46/R, le autorizzazioni allo scarico sono da intendersi tacitamente rinnovate di quattro anni in quattro anni, qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.

Art. 17 – CONTROLLO DEI RINNOVI TACITI

1. L'Ufficio Comunale provvede al periodico controllo a campione del permanere dei requisiti previsti per il rinnovo tacito di cui all'articolo precedente.
2. L'eventuale controllo a campione, mediante apposito sorteggio, verrà effettuato sul 5% con arrotondamento per difetto ed il minimo di una, di tutte le autorizzazioni tacitamente rinnovate nel corso dell'anno al cui sorteggio è riferito.

Art. 18 – MODIFICHE DELLO SCARICO

1. Per ogni modifica sostanziale dell'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, che comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, in particolare riguardanti il numero di AE, il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore, deve essere richiesta nuova autorizzazione.
2. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata all'Ufficio Comunale. Qualora tali modifiche comportino l'attivazione di un procedimento edilizio, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata secondo le modalità già specificate all'articoli precedenti.
3. Qualora le modifiche intervenute sull'impianto, oppure modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile, non comportino variazioni quali-quantitative dello scarico autorizzato, di esse ne deve essere data comunicazione dal titolare, all'Ufficio Comunale competente.
4. Per gli insediamenti assimilati devono inoltre essere comunicate le variazioni di denominazione o ragione sociale della ditta e se non compromettono l'assimilazione anche le variazioni del ciclo di lavoro; qualora tali variazioni non consentano più l'assimilazione dovrà essere richiesta

autorizzazione allo scarico come insediamento industriale e pertanto seguirà la relativa disciplina.

CAPO V – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Art. 19 – PROCEDIMENTI SOGGETTI A PROCEDURA SUAP

1. Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, ovvero soggetta alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata al SUAP Valdera.
2. Nel caso di cui al punto precedente, non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – ONERI ISTRUTTORI

1. Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale degli oneri a titolo di diritti di istruttoria nel rispetto del tariffario stabilito con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 21 – MODULISTICA

1. La domanda di cui al presente regolamento deve essere presentata mediante gli appositi stampati predisposti allegati al presente Regolamento. Modifiche agli stampati predisposti potranno essere apportate con determinazione del Dirigente del Settore competente.

Art. 22 – SANZIONI

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto stabilito dall'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'amministrazione comunale provvederà ad emettere:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
2. Nel caso di cui al comma precedente, le sanzioni applicabili sono quelle previste al Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006 e in particolare all'art. 133 comma 3.
 3. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione oppure in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato, le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006.
 4. La competenza all'applicazione delle sanzioni amministrative ai commi precedenti è attribuita alla Regione secondo le disposizioni di cui all'articolo 135 del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento anche all'art. 22 delle L.R. n. 20/2006.
 5. Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione alla presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico fuori fognatura ovvero l'allacciamento alla pubblica fognatura.
 6. Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il trasgressore continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale, provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in

base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura al fine di adeguarsi al presente Regolamento.

7. Per chiunque violi le norme del presente Regolamento, sarà applicata altresì la sanzione accessoria di € 250 ai sensi della legge n. 689/81 entro i limiti edittali previsti In conformità all'art. 7 bis del d. Lvo n. 267 del 18.8.2003 .

Art. 23 – PIANI DI SVILUPPO FOGNATURE

1. Si intendono per piani di sviluppo fognario gli interventi di estensione della rete fognaria programmati da parte dell'Ente gestore del servizio idrico integrato o da parte di soggetti privati in qualità di opere di urbanizzazione primaria che successivamente dovranno essere consegnati al Comune.
2. Gli scarichi esistenti potranno essere mantenuti in esercizio in attesa dell'allaccio alla rete fognaria, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario, a condizione che sussistono difficoltà straordinarie di allaccio alla pubblica fognatura. Il titolare dello scarico è obbligato a provvedere e mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso e a rispettare tutte le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico rilasciata.

Art. 24 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

Art. 25 – RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

ALLEGATO

- Documento esplicativo;
- Schema relazione tecnica;
- Schema planimetria in scala adeguata;
- Schema relazione integrativa per attività assimilate a domestico;
- Schema relazione geologica;
- Tabella impianti di trattamento appropriati ai sensi del DPGR 46/R/2008.

MODULISTICA

- Richiesta di autorizzazione allo scarico di acque domestiche in recapito diverso dalla fognatura pubblica;
- Richiesta di autorizzazione *in deroga* allo scarico di acque reflue domestiche in recapito diverso dalla fognatura pubblica;
- Modello A – Relazione di asseveramento;
- Modello B – Dati riassunti della relazione geologica;
- Modello C – Dati del richiedente secondario.